

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

3GENERAZIONI 3G - UNIONE DI GENERAZIONALE PER IL PROGRESSO -

ARTICOLO 1

Denominazione e logo

Nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi delle norme del Codice Civile è costituita l'Associazione culturale senza fini di lucro denominata: 3GENERAZIONI 3G - UNIONE GENERAZIONALE PER IL PROGRESSO -, di seguito indicata come Associazione per brevità.

L'Associazione è licenziataria del logo distintivo registrato di cui è autorizzata a fare uso secondo le condizioni ed i termini previsti dal contratto stipulato o rinnovato con il relativo titolare.

ARTICOLO 2

Sede

La sede nazionale e legale dell'associazione è al seguente indirizzo: Via Pelleria n. 40, 55100 Lucca.

La sede per tutte le comunicazioni è istituita anche presso il sito web: www.3generazioni.com con indirizzo e-mail: 3generazioni@gmail.com.

La sede legale nazionale può essere modificata, spostandola in qualsiasi Comune del territorio nazionale, con semplice delibera del Consiglio Nazionale, dandone comunicazione mediante il sito web suddetto.

Con semplice delibera del Consiglio Nazionale potranno altresì essere istituite o revocate sedi operative in Italia e all'Estero.

ARTICOLO 3

Scopi e finalità

L'Associazione è senza fini di lucro, concepita come luogo di incontro e di studio di

cultura economica, sociale e del mondo del lavoro, di cultura dei rapporti tra Stato e Cittadini, di cultura Europea e Internazionale, per promuovere un nuovo modello di società basato sull'unione delle generazioni di giovani, adulti e anziani, e sulla giustizia tra di esse per uno sviluppo sostenibile.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione perseguirà i seguenti scopi primari:

- contribuire allo sviluppo di un nuovo modello di società basato sul valore della comunità fondata sulla fiducia, sulla certezza dei diritti e dei doveri, sulla libertà delle opportunità e sulla libera espressione dei talenti, sulla libertà economica e la solidarietà, sulla sicurezza e la valorizzazione del patrimonio, sul superamento dell'individualismo materiale e la valorizzazione delle menti oltre ogni età generazionale;
- promuovere una via funzionale per il progresso della comunità attraverso l'interazione delle tre generazioni (giovani, adulti e anziani) con sviluppo delle potenzialità delle giovani generazioni e valorizzazione delle generazioni anziane;
- promuovere l'integrazione e valorizzazione funzionale delle risorse naturali, strumentali, scientifiche, tecnologiche e culturali dell'Italia nel contesto Europeo e Internazionale;
- promuovere una visione integrata della formazione, dell'economia e del lavoro;
- dare valore alla vita a tutti i livelli, contribuendo alla formazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo della natalità da una parte e progetti di sostegno e sviluppo, in generale, sulla qualità della vita delle tre generazioni, ripristinando la giustizia sociale, contro ogni forma di discriminazione e violenza;
- contribuire alla promozione di una Europa dei popoli, riducendo le diseguaglianze sociali ed economiche e favorendo una vera integrazione.

Per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, l'Associazione intende promuovere e realizzare attività di natura culturale e formativa. In particolare, l'Associazione potrà:

- istituire al proprio interno commissioni per Aree tematiche di analisi e studio, volte a promuovere una concezione sana e civile del bene comune e un nuovo modello di comunità che valorizzi la libertà e la solidarietà delle generazioni unite, anche mediante la realizzazione di seminari, convegni, congressi, giornate di studio e in generale pubbliche iniziative di approfondimento e dibattito con i cittadini, da svolgersi anche oltre le sedi istituzionali;
- pubblicare gli atti dei convegni e dei seminari, degli studi e delle ricerche compiute;
- curare la redazione e l'edizione di giornali, riviste periodiche, libri ed ogni genere di pubblicazione sulle tematiche oggetto di interesse;
- collaborare con Università, accademie nazionali ed estere, enti di ricerca, enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado sulle materie di interesse dell'Associazione;
- costituire e gestire centri di documentazione e biblioteche aperti agli associati e ai cittadini;
- realizzare iniziative volte alla valorizzazione dei mestieri tradizionali favorendone la riscoperta da parte della giovane generazione;
- organizzare e promuovere premi letterari;
- organizzare, promuovere, gestire corsi di formazione professionale;
- organizzare attività ludico-ricreative a carattere culturale;
- realizzare materiali promozionali ed eventi, campagne di sensibilizzazione, manifestazioni che abbiano ad oggetto i temi di interesse dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, e potrà compiere tutti gli atti ed operazioni contrattuali utili al perseguimento delle finalità istituzionali, senza mai contravvenire alla propria connotazione di associazione senza scopo di lucro.

ARTICOLO 4

Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5

Associati

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- FONDATORI

Sono le persone fisiche che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo e il presente Statuto in sede costitutiva.

I Fondatori partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto di voto.

- ONORARI

Sono le persone fisiche di cittadinanza italiana o straniera proclamati tali dal Consiglio Nazionale e che abbiano svolto nell'interesse dell'Associazione attività per le quali sussistano motivi di particolare riconoscenza, ovvero che per la propria opera, figura o per i propri meriti in ambito culturale e sociale, possono apportare prestigio all'Associazione.

Gli Onorari partecipano all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota annuale.

- ORDINARI

Sono le associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite, che entreranno a far parte della 3GENERAZIONI 3G dimostrando di condividerne gli scopi

istituzionali e i principi ispiratori. Gli Ordinari partecipano alle Assemblee con diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali.

- SOSTENITORI

Sono tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono i principi e le finalità dell'Associazione ed intendono collaborare per il perseguimento degli scopi associativi, col fine principale di promuovere la costituzione delle associazioni territoriali nella prima fase del processo formativo della struttura federale ed organizzativa dell'Associazione di cui all'art. 25 del presente Statuto. Essi partecipano liberamente a tutte le attività culturali dell'Associazione attraverso proposte, iniziative, partecipazione ai lavori delle commissioni per Aree tematiche, ai gruppi di studio ed approfondimento.

Il Sostenitore partecipa all'Assemblea Nazionale con diritto di voto finché nella Regione ove esso risiede non si sia costituita almeno una associazione territoriale. Allorquando nella Regione di residenza si venga a costituire una associazione territoriale federata, il Sostenitore confluirà nella medesima diventando socio di essa e perdendo la qualifica di associato della 3GENERAZIONI 3G. Nel caso vengano costituite più associazioni territoriali nell'ambito regionale, egli aderirà a quella più vicina alla propria residenza. Da tale momento egli parteciperà alle Assemblee dell'Associazione mediante la propria associazione di appartenenza con le modalità stabilite dal presente Statuto.

ARTICOLO 6

Modalità di adesione

Salvo quanto diversamente previsto per gli associati Fondatori ed Onorari, le associazioni che intendono aderire alla 3GENERAZIONI 3G in qualità di associati Ordinari devono:

- presentare al Consiglio Nazionale, anche attraverso modalità telematiche, una domanda di ammissione contenente la denominazione sociale, la sede e il codice fiscale, il nominativo e le generalità della persona che ne ha la legale rappresentanza;
- allegare copia dello Statuto vigente al momento della domanda, il quale deve essere conforme a quello dell'Associazione con particolare riguardo alle finalità e ai principi ispiratori;
- sottoscrivere l'Accordo Federativo nel quale dichiarano di voler osservare le norme del presente Statuto, nonché i regolamenti, le deliberazioni e le direttive emanate dagli organi sociali;
- allegare estratto della delibera del proprio organo competente che ha deciso l'adesione;
- fornire un indirizzo valido di posta elettronica;
- pagare la quota associativa dell'annualità in corso e la eventuale quota di iscrizione.

Chi desidera aderire alla 3GENERAZIONI 3G in qualità di associato Sostenitore deve presentare, anche attraverso modalità telematiche, domanda scritta al Consiglio Nazionale, nella quale:

- dichiararsi di obbligarsi all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive emanate dagli organi sociali;
- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo di posta elettronica.

Deve inoltre pagare la quota associativa dell'annualità in corso e la eventuale quota di iscrizione.

L'ammissione dell'associato avviene con l'accettazione della suddetta domanda da parte del Consiglio Nazionale il quale delibera a maggioranza dei presenti entro

trenta giorni dalla presentazione della medesima. In caso di silenzio la domanda si intende respinta. E' ammesso ricorso entro quindici giorni al Collegio dei Probiviri. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando i casi di perdita della qualifica di associato. E' onere dell'associato comunicare eventuali variazioni della propria sede o residenza, o dell'indirizzo e-mail.

ARTICOLO 7

Diritti e doveri dell'associato

Gli associati hanno diritto di partecipare in modo democratico all'attività culturale dell'Associazione 3GENERAZIONI 3G. Tutti gli associati godono dei medesimi diritti, indipendentemente dalla loro qualifica, in armonia col principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e della democraticità. In particolare, i Fondatori e gli Ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee per le funzioni di competenza. I Sostenitori hanno diritto di voto nell'Assemblea Nazionale finché non confluiscono in un'associazione federata.

Gli associati sono tenuti a pagare la quota associativa annuale, la eventuale quota di iscrizione, e le eventuali quote suppletive nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, fermo restando la facoltà degli aderenti di effettuare versamenti di importo superiore. Le quote associative annuali devono essere pagate per ogni anno solare entro il 30 giugno del relativo anno. All'associato che sia in ritardo nel pagamento di cui sopra, non è consentito di votare o ricoprire cariche nell'Associazione anche mediante il proprio legale rappresentante.

Gli associati sono altresì tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti, le delibere e le direttive degli organi sociali.

Le associazioni aderenti, nell'ambito delle linee direttive emanate dagli organi

sociali e nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, agiscono in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile, civile, legale, e determinano annualmente il loro programma di attività. Le associazioni aderenti non possono con i loro comportamenti ed attività in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l'Associazione 3Generazioni 3G. Le associazioni aderenti possono essere autorizzate espressamente dal Consiglio Nazionale ad utilizzare il logo di cui è concessionaria l'Associazione. Le singole associazioni aderenti possono ricevere contributi dall'Associazione in base a specifici programmi di attività previamente approvati dal Consiglio Nazionale. A tal fine l'associazione aderente redige una relazione programmatica ed un preventivo finanziario da allegare alla richiesta di contributo e un rendiconto economico-finanziario alla conclusione dell'attività.

ARTICOLO 8

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso ed esclusione. I Sostenitori che confluiscono in un'associazione federata diventano soci di essa e perdono la qualifica di associato alla 3GENERAZIONI 3G.

Costituiscono cause di esclusione:

- mancato pagamento della quota sociale per una annualità e di qualunque altra somma dovuta a vario titolo all'Associazione qualora l'associato, invitato da parte del Consiglio Nazionale a provvedere al versamento mediante raccomandata A/R o Pec, non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione;
- sussistenza di gravi motivi. Saranno ritenuti gravi motivi l'inosservanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli organi sociali; l'aver arrecato danni morali e/o materiali all'Associazione, nonché ogni altro caso in cui il socio abbia svolto attività che contrastino con gli

interessi e le finalità dell'Associazione;

- scioglimento o messa in liquidazione dell'associato.

Gli associati possono essere esclusi con deliberazione del Consiglio Nazionale o, in caso di gravi motivi, anche con disposizione del Presidente Nazionale o del Coordinatore-Direttore Nazionale. L'esclusione viene comunicata per scritto con raccomandata A/R o Pec ed ha effetto immediato. E' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esclusione.

Il recesso degli associati è consentito in qualsiasi momento, purché sia preventivamente comunicato in forma scritta mediante raccomandata A/R o Pec al Consiglio Nazionale ed ha effetto dalla data in cui questo ne ha notizia.

Il Consiglio Nazionale comunica per scritto, anche mediante posta elettronica, all'associato Sostenitore la sua decadenza dalla qualità di associato alla 3GENERAZIONI 3G al costituirsi dell'associazione territoriale federata nell'ambito regionale di residenza.

In tutti i casi di cessazione della qualifica di associato rimangono dovuti all'Associazione la quota associativa per l'annualità in corso ove non ancora pagata ed ogni eventuale credito dalla stessa vantato nei confronti dell'associato. L'eventuale autorizzazione all'utilizzo del logo è contestualmente revocata con effetto immediato.

In caso di perdita della qualifica di associato, questi ed i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Entrate e Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito con i versamenti degli associati Fondatori;
- dai beni mobili o immobili, denaro e valori mobiliari che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

- le quote associative ed altri contributi versati dagli associati;
- eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- contributi di Enti pubblici e privati;
- introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- proventi derivanti dalle eventuali attività commerciali svolte in via accessoria per finanziare l'attività istituzionale;
- redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio.

L'Associazione potrà aprire pubbliche sottoscrizioni su base volontaria per finanziare iniziative e manifestazioni.

Le quote associative e gli eventuali contributi straordinari sono stabiliti dal Consiglio Nazionale che ne determina l'ammontare. I versamenti degli associati a tale titolo, compresi i versamenti volontari, sono effettuati a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, compreso lo scioglimento dell'Associazione ovvero in caso di cessazione del singolo rapporto associativo. La quota associativa non è trasmissibile, nemmeno per causa di morte.

Le entrate di qualsiasi natura che pervengono all'Associazione sono destinate alla gestione del sodalizio per il raggiungimento degli scopi istituzionali; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione non è in alcun modo responsabile a nessun titolo della provenienza di qualsiasi forma di contributo o finanziamento ricevuto da terzi.

ARTICOLO 10

Organi

Sono Organi Centrali:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Coordinatore-Direttore Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi Periferici Regionali:

- l'Assemblea Regionale;
- il Direttivo Regionale;
- il Coordinatore-Presidente Regionale;
- il Revisore dei Conti Regionale.

Tutte le cariche elettive sono gratuite e volontarie, salvo rimborso delle spese sostenute per conto e in nome dell'Associazione documentate e previamente autorizzate. E' possibile rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Nazionale da inviare all'indirizzo dell'Associazione o anche a mezzo mail al sito dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta dagli associati Fondatori, Onorari e Sostenitori, dai Coordinatori-Presidenti Regionali e dai Delegati regionali eletti dalle Assemblee

Regionali in ragione di n. 1 Delegato ogni 300 soci delle associazioni aderenti aventi sede in ciascuna Regione.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Nazionale almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito web dell'Associazione o mediante e-mail recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, che potrà tenersi anche in videoconferenza, con l'ausilio di strumenti telematici che consentano il collegamento in contemporanea degli aventi diritto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Ad ogni componente dell'assemblea spetta un voto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti. Gli associati risulteranno edotti circa le delibere sociali unicamente attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Gli associati Fondatori e Sostenitori possono farsi rappresentare in Assemblea Nazionale mediante delega che potrà essere conferita rispettivamente solo ad altro associato Fondatore o Sostenitore. I Coordinatori-Presidenti Regionali ed i Delegati Regionali possono conferire procura rispettivamente ad un membro del Direttivo Regionale o ad un altro Delegato. Non è ammessa più di una delega o procura a testa. La delega o la procura non possono essere conferite al Presidente Nazionale, al Coordinatore-Direttore Nazionale, ai membri del Consiglio Nazionale, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, al Revisore dei Conti Regionale, ai componenti del Collegio dei Probiviri.

Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea Nazionale gli associati in

regola con il versamento delle quote associative. Gli associati Onorari non hanno diritto di voto e non si computano al fine dei quorum.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o in sua mancanza dal Coordinatore-Direttore Nazionale o da uno dei membri del Consiglio Nazionale eletto a maggioranza dei presenti.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la nomina di un segretario che dovrà redigere il verbale della riunione, e la verifica del diritto di intervento in assemblea e della regolarità della convocazione e svolgimento della seduta.

L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- all'esame, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo di esercizio;
- approvazione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Nazionale;
- alla elezione dei componenti del Consiglio Nazionale;
- alla elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Nazionale;
- alla elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- ad ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Nazionale o da un terzo degli associati.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sui seguenti argomenti:

- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'associazione.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a

maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, a maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole dei 2/3 degli associati Fondatori e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e con il voto favorevole dei 2/3 degli associati Fondatori.

Nei primi tre anni di avvio dell'attività, in ragione delle finalità istituzionali, evolutive ed organizzative, qualora si renda necessario modificare lo Statuto, questo può essere effettuato, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti e con il voto favorevole dei 2/3 degli associati Fondatori.

ARTICOLO 12

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è nominato per la prima volta nell'Atto Costitutivo, poi viene eletto dall'Assemblea Nazionale tra tutti gli associati, ovvero i rappresentanti legali delle associazioni aderenti. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. I componenti del Consiglio Nazionale sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di n. 3 Consiglieri. L'Assemblea ha la facoltà di determinare un numero maggiore di consiglieri, fermo restando che almeno un terzo degli stessi deve essere eletto fra gli associati Fondatori o persone di loro gradimento. In caso di dimissioni volontarie o decesso o decadenza di un membro, l'Assemblea Nazionale provvederà ad eleggere un nuovo componente solo nel caso in cui venga meno il numero minimo dei consiglieri o dei membri eletti fra i Fondatori previsto dallo Statuto.

Possono candidarsi alla carica di Consigliere Nazionale gli associati Fondatori e Sostenitori aventi diritto al voto e i rappresentanti delle associazioni aderenti che risultino in regola col versamento della quota associativa e federate da almeno 365

giorni antecedenti alla data della Assemblea che elegge il Consiglio Nazionale.

Ciascun candidato presenta una proposta programmatica, di intenti e di azione, per lo sviluppo delle finalità dell'Associazione, secondo un regolamento interno predisposto dal Consiglio Nazionale.

Vengono nominati componenti del Consiglio Nazionale i candidati che prendono il maggior numero dei voti in relazione al numero dei posti da ricoprire, secondo le modalità di voto indicate dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale esclusivamente per le funzioni di elaborazione delle linee e programmi culturali dell'Associazione, mentre il medesimo Consiglio viene presieduto, coordinato e diretto, sotto la propria competenza e responsabilità, dal Coordinatore-Direttore Nazionale per le funzioni amministrative, gestionali e finanziarie necessarie a dare esecutività alle linee programmatiche e culturali dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, anche in video-conferenza mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, tutte le volte che il Presidente Nazionale o il Coordinatore-Direttore Nazionale lo ritengano necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla determinazione delle quote associative.

Viene convocato dal Presidente Nazionale o dal Coordinatore-Direttore Nazionale con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale, salvo i casi di urgenza in cui può essere convocato con preavviso di un giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti se non

altrimenti previsto: in caso di parità prevale la parte la parte cui afferisce il voto di chi presiede.

Il Consiglio Nazionale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nulla escluso né eccettuato. Ad esso compete:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- deliberare sulle ammissioni e sulle esclusioni degli associati;
- elaborare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- nominare il Presidente Nazionale;
- nominare il Coordinatore-Direttore Nazionale;
- mantenere i contatti con gli organi decentrati ed in particolare con i Consigli Regionali;
- predisporre i regolamenti interni;
- elaborare in sede consultiva le linee e i programmi culturali di attività dell'Associazione, in collaborazione con il Presidente Nazionale;
- autorizzare tutte le attività e manifestazioni ritenute opportune, previa verifica delle condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative alle spese;
- determinare le quote associative annuali e di iscrizione, gli eventuali contributi straordinari o quote suppletive dovute dagli associati;
- approvare collaborazioni, convenzioni, con altre realtà associative o enti, previa analisi di fattibilità tecnica, giuridica ed economica;
- approvare eventuali finanziamenti all'Associazione, previa analisi di fattibilità tecnica, giuridica ed economica;
- provvedere alla revoca o scioglimento degli organi periferici, nominando un

Commissario straordinario;

- disporre ispezioni degli organi periferici;
- deliberare su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita ad altro organo.

Al fine di un più efficiente svolgimento dei compiti, nell'interesse dell'Associazione, il Consiglio Nazionale nomina al suo interno un Tesoriere che provvede sotto la propria responsabilità a:

- curare la conservazione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, la tenuta dei libri dell'Associazione e la raccolta di tutti gli atti e documenti;
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e curarne la conservazione;
- redigere tecnicamente i bilanci consuntivi e preventivi;
- provvedere alla gestione amministrativa e contabile;
- provvedere agli adempimenti fiscali dell'Associazione;
- gestire eventuali rapporti con gli Istituti di Credito;
- sovrintendere alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione;
- compiere quant'altro ritenuto opportuno e necessario per la gestione e amministrazione ordinaria dell'Associazione, su indicazione del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 13

Coordinatore-Direttore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale è nominato per la prima volta nell'Atto Costitutivo, e poi dal Consiglio Nazionale al suo interno a maggioranza dei suoi componenti, dura in carica tre esercizi, scade insieme al Consiglio Nazionale ed è rinnovabile. Egli assume in sé le funzioni e i poteri di Direttore Nazionale dell'Associazione ai sensi

del Capo III, articolo 36 del Codice Civile. Il Coordinatore-Direttore Nazionale ha il potere di firma per gli atti dell'Associazione, e la rappresenta legalmente nei confronti di terzi e in giudizio. E' responsabile, insieme al Consiglio Nazionale, dell'organizzazione e della gestione generale e amministrativa dell'Associazione a livello nazionale. Cura altresì i rapporti con i Coordinatori-Presidenti Regionali.

Il Coordinatore-Direttore Nazionale agisce in nome e per conto dell'Associazione nell'ambito delle preventive autorizzazioni rilasciate dal Consiglio Nazionale.

Il Coordinatore-Direttore Nazionale convoca, coordina e presiede il Consiglio Nazionale per tutte le competenze di carattere gestionale, amministrativo e finanziario.

Il Coordinatore-Direttore Nazionale ha il compito di attuare le linee di indirizzo culturale elaborate dal Presidente Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale. Nell'ambito di tali linee di indirizzo culturale, può conferire agli associati o ai legali rappresentanti di questi, procura speciale per la gestione di singole attività, previa approvazione del Presidente Nazionale.

Il Coordinatore-Direttore Nazionale assume anche le funzioni di portavoce dell'Associazione, congiuntamente al Presidente Nazionale e di Vicepresidente Nazionale per le funzioni di indirizzo culturale.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento il Consiglio nomina un Vice direttore.

ARTICOLO 14

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è nominato per la prima volta nell'Atto Costitutivo, e poi dal Consiglio Nazionale al suo interno con la maggioranza dei suoi componenti, attraverso la presentazione di apposite candidature e confronto programmatico

nell'ambito delle finalità dell'Associazione. Dura in carica tre esercizi, scade insieme al Consiglio Nazionale ed è rinnovabile. E' una carica di esclusivo indirizzo culturale e programmatico, essendo la figura diretta a promuovere gli scopi istituzionali e le finalità dell'Associazione 3GENERAZIONI 3G, secondo l'interazione e l'unione delle tre generazioni. Il Presidente Nazionale non esercita funzioni amministrative e gestionali e pertanto non assume responsabilità di carattere gestionale, amministrativo, finanziario, e patrimoniale. Egli è garante delle finalità culturali dell'Associazione.

Il Presidente Nazionale elabora, a tal fine, proposte e linee di indirizzo culturale attinenti ai fini dell'Associazione. Il Presidente Nazionale nomina il Direttore Scientifico Nazionale, approva i Referenti delle Aree tematiche culturali, nonché le procure speciali conferite dal Coordinatore-Direttore Nazionale ai sensi del presente Statuto.

Il Presidente Nazionale è portavoce nazionale dell'Associazione, congiuntamente al Coordinatore-Direttore Nazionale.

Il Presidente Nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale esclusivamente per le materie attinenti alla elaborazione delle linee e dei programmi culturali, non essendo di sua competenza le attività di carattere amministrativo, gestionale e finanziario. Egli presiede l'Assemblea Nazionale e propone i componenti del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 15

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio dell'incarico. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili. Il Collegio:

- esercita il controllo contabile e di legittimità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- controlla almeno ogni tre mesi la regolare tenuta della contabilità e verifica l'esistenza dei valori di cassa redigendo un verbale dei controlli eseguiti da riportare in un apposito libro;
- elabora una relazione sul bilancio consuntivo al termine di ogni esercizio da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

Almeno un componente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale alle quali è invitato con le modalità di cui all'art. 13.

In sede di prima formazione, l'organo di revisione può essere costituito da un unico membro che rimane in carica per i primi tre esercizi dell'Associazione e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione dell'ultimo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 16

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra gli associati e/o soggetti esterni di specchiata moralità proposti dal Presidente Nazionale, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. I componenti del collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri spetta:

- decidere sulle controversie che vertono tra gli organi dell'Associazione, tra i componenti dell'organo e l'organo di appartenenza, tra l'Associazione e gli associati, tra i singoli associati fra loro su questioni inerenti il rapporto associativo;

- decidere sulle questioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità negli organi sociali sottoposte al suo giudizio da chiunque vi abbia interesse;
- decidere sui provvedimenti di decadenza e revoca, su eventuali sospensioni o sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio Nazionale;
- decidere sulle deliberazioni di esclusione e di diniego di ammissione emanate dal Consiglio Nazionale.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri del Collegio entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso dell'interessato e sono insindacabili.

ARTICOLO 17

Organi territoriali

L'organizzazione territoriale dell'Associazione è costituita da:

- Coordinamenti Regionali, composti in ciascuna Regione dal Direttivo Regionale e dal Coordinatore-Presidente Regionale;
- Delegazioni estere;
- Comitati promotori.

I Coordinamenti Regionali sono articolazioni periferiche di decentramento dell'Associazione retti da organi elettivi. Essi concorrono insieme agli organi centrali al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, e nell'attuazione a livello locale delle sue linee culturali e programmatiche. Sono istituiti nelle Regione ove hanno sede almeno 3 associazioni federate.

Le Delegazioni estere possono essere istituite nelle città estere allo scopo di promuovere le finalità dell'Associazione e svilupparne le attività qualora il Consiglio Nazionale ne ravvisi l'opportunità, istituendovi una sede operativa con uno o due delegati dallo stesso nominati. I delegati esteri non hanno alcun potere di impegnare l'Associazione nelle città estere e possono agire per la firma di atti,

operazioni e attività esclusivamente su autorizzazione scritta del Coordinatore Nazionale previa approvazione del Consiglio Nazionale. Essi sono inoltre tenuti a presentare un rendiconto annuale delle spese sostenute e delle eventuali entrate conseguite.

I Comitati promotori si istituiscono durante la prima fase del processo formativo della struttura federale e organizzativa di cui all'art. 25 del presente Statuto.

ARTICOLO 18

Assemblee Regionali

L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti legali delle associazioni con sede legale nella Regione aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto le associazioni in regola col pagamento delle quote associative e federate da almeno 365 giorni antecedenti alla data della Assemblea.

Essa viene convocata dal Coordinatore-Presidente Regionale almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'esame, la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa viene altresì convocata annualmente per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Nazionale. I Delegati possono essere scelti fra i soci delle associazioni federate aventi sede legale nella Regione. L'Assemblea Regionale viene convocata ogni tre esercizi per l'elezione del Direttivo Regionale e del Coordinatore-Presidente Regionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'Assemblea Regionale è regolata dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

ARTICOLO 19

Direttivi Regionali

I Direttivi Regionali sono eletti dalle Assemblee Regionali tra i rappresentanti legali

delle associazioni con sede legale nella Regione, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea Regionale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. I componenti del Direttivo Regionale sono rieleggibili.

I Direttivi Regionali sono composti da un minimo di n. 3 membri. L'Assemblea Regionale ha la facoltà di determinare un numero maggiore di componenti, tenuto conto del numero di associazioni aderenti, fermo restando che il loro numero non può superare quello dei componenti del Consiglio Nazionale

Possono candidarsi alla carica di membro del Direttivo Regionale i rappresentanti delle associazioni aderenti con sede legale nella Regione che risultino in regola col versamento della quota associativa e federate da almeno 365 giorni antecedenti alla data della Assemblea che elegge il Direttivo Regionale.

I Direttivi Regionali svolgono le seguenti funzioni:

- amministrano le risorse finanziarie a loro disposizione;
- istruiscono su richiesta del Consiglio Nazionale le domande di ammissione e di recesso, ed inoltrano al medesimo gli Statuti e le modifiche degli Statuti delle associazioni della Regione;
- istruiscono su richiesta del Consiglio Nazionale le pratiche di esclusione e di diniego di ammissione;
- vigilano sull'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti, delle delibere e delle direttive del Consiglio Nazionale da parte delle associati della Regione;
- svolgono funzioni consultive sui programmi e coordinano le azioni degli associati del proprio territorio;
- riferiscono al Consiglio Nazionale sulle attività svolte dagli associati nella Regione, anche mediante una relazione illustrativa annuale;

- curano la diffusione dei principi e delle finalità dell'Associazione nel territorio di riferimento;
- esaminano preliminarmente i programmi di attività presentati dalle associazioni della Regione per l'attuazione dei quali le stesse intendono chiedere contributi al Consiglio Nazionale ed inoltrano allo stesso i programmi meritevoli di attuazione;
- eseguono servizi a favore degli associati utili al raggiungimento dei fini istituzionali;
- elaborano i bilanci consuntivo e preventivo annuali regionali da sottoporre all'Assemblea Regionale, trasmettendoli al Consiglio Nazionale dopo la relativa approvazione insieme alla relazione del Revisore dei Conti Regionale entro il 15 aprile di ogni anno.

Per quanto non previsto dal presente articolo, i Direttivi Regionali sono regolati dalle norme fissate per il Consiglio Nazionale in quanto compatibili.

ARTICOLO 20

Coordinatore-Presidente Regionale

Il Coordinatore-Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale di riferimento tra i rappresentanti legali delle associazioni con sede legale nella Regione, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea Regionale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. Egli è rieleggibile.

Possono candidarsi alla carica di Coordinatore-Presidente i rappresentanti delle associazioni aderenti con sede legale nella Regione che risultino in regola col versamento della quota associativa e federate da almeno 365 giorni alla data della Assemblea elettiva.

Il Coordinatore-Presidente Regionale rappresenta l'Associazione nella propria

Regione. Firma gli atti di competenza territoriale assumendone, insieme al Direttivo Regionale, ogni responsabilità nei confronti degli associati, del Consiglio Nazionale e di terzi; convoca e presiede l'Assemblea Regionale; convoca, presiede e coordina il Direttivo Regionale per tutte le funzioni di competenza del medesimo.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito da un Vicepresidente nominato dal Direttivo Regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite per il Coordinatore-Direttore Nazionale, in quanto compatibili.

ARTICOLO 21

Revisore dei Conti Regionale

Il Revisore dei Conti Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea Regionale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. Egli è rieleggibile. Il Revisore dei Conti Regionale esercita il controllo contabile e di legittimità sulla gestione amministrativa e finanziaria del Consiglio Regionale, ed esegue gli adempimenti previsti dalle disposizioni stabilite per il Collegio dei Revisori Contabili Nazionale.

ARTICOLO 22

Incompatibilità

Le cariche elettive di componente del Consiglio Nazionale è incompatibile con le cariche elettive periferiche dell'Associazione. I componenti degli organi di controllo sono incompatibili con le cariche direttive nazionali e regionali, e con la qualità di Delegato. Qualora si verificassero cause di incompatibilità, l'interessato dovrà optare per una carica entro 15 giorni; trascorso il termine in mancanza di opzione l'interessato decadrà dalla carica elettiva attribuita per ultima. Le cariche vacanti per effetto di opzione vengono ricoperte dal primo dei non eletti nella relativa votazione.

ARTICOLO 23

Entrate ed autonomia degli Organi periferici

Le articolazioni periferiche rette da organi elettivi hanno autonomia contabile, gestionale, contrattuale, amministrativa nei limiti delle attività rientranti nella competenza dell'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

I bilanci consuntivi e preventivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dal Tesoriere Nazionale.

Gli organi Nazionali non rispondono delle attività gestionali svolte in ambito locale e delle relative obbligazioni, per le quali rispondono esclusivamente i Coordinamenti Regionali e coloro che le hanno assunte.

In ogni caso è preclusa agli organi periferici la facoltà di esercitare attività commerciali anche in forma secondaria e non prevalente e di stipulare atti di straordinaria amministrazione quali, a titolo meramente esemplificativo: compravendita di immobili, titoli e partecipazioni societarie, contratti di mutuo, concessioni di prestiti, richiesta e rilascio di garanzie, rimesse di denaro all'estero, apertura di conti correnti all'estero o in valuta.

Le entrate che possono pervenire alle articolazioni periferiche sono le seguenti:

- eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- contributi di Enti pubblici e privati;
- introiti realizzati nello svolgimento di attività istituzionali;
- entrate derivanti da servizi svolti a favore degli associati;
- contributi per le spese di funzionamento o per la realizzazione di specifici programmi eventualmente assegnati dal Consiglio Nazionale autorizzate, documentate e rendicontate.

In caso di gravi irregolarità nella gestione, o di gravi violazioni delle norme del presente Statuto e dei regolamenti o di inosservanza dei principi, delle finalità dell'Associazione e delle linee direttive nazionali, nonché in caso di impossibilità di funzionamento il Consiglio Nazionale può sciogliere o revocare gli organi periferici, nominando un Commissario straordinario che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

A tal fine, ogni associato che ritenga sia stata commessa una violazione dello Statuto, dei regolamenti, delle linee direttive, dei principi e finalità dell'Associazione o irregolarità nella gestione da parte degli organi periferici può presentare un esposto scritto al Consiglio Nazionale il quale può disporre ispezioni.

ARTICOLO 24

Decadenza dei membri degli Organi direttivi

Chiunque ricopra cariche istituzionali nell'Associazione decade con effetto immediato in caso di inosservanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli organi sociali o qualora abbia recato danni economici o morali all'Associazione, nonché in ogni altro caso in cui abbia svolto attività che contrastino con gli interessi e le finalità dell'Associazione. La decadenza può essere accertata dal Collegio dei Probiviri su istanza di chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO 25

Promozione dell'Associazione Nazionale nei territori e associazioni federate

La struttura associativa di tipo federale e la struttura organizzativa dell'Associazione si formano attraverso un processo nel quale si distinguono le seguenti fasi progressive:

1. Fase di promozione culturale nei territori.

In tale fase vengono istituiti in aree regionali o sub-regionali Comitati Promotori con un Referente nominato dal Consiglio Nazionale, aventi il compito di portare a conoscenza della cittadinanza gli scopi istituzionali ed i principi ispiratori dell'Associazione, raccogliere le sottoscrizioni dei Sostenitori e realizzare a livello locale le iniziative che vengono in ogni caso decise dal Consiglio Nazionale. Il Referente territoriale è il punto di supporto dell'Associazione sul territorio, non essendovi per il momento alcuna struttura organizzativa autonoma né associazione aderente, e agisce in stretto raccordo e su autorizzazione del Coordinatore-Direttore Nazionale, cui spetta ogni potere di impegno, di rappresentanza legale e di firma dell'Associazione nel territorio di riferimento previa comunicazione e approvazione del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale. I Referenti rendicontano e documentano le spese sostenute per ogni iniziativa o attività promozionale e le eventuali entrate.

Essi si avvalgono della fattiva collaborazione dei Sostenitori per la diffusione delle idee, l'attuazione dei programmi e la preparazione delle condizioni favorevoli alla nascita delle associazioni nel territorio di riferimento.

2. Fase organizzativa e struttura di libere e autonome associazioni federate all'Associazione Nazionale attraverso la procedura di "Accordo Federativo".

Qualora il Consiglio Nazionale ne ravvisi le condizioni o su iniziativa dei Sostenitori, si costituiscono le libere associazioni territoriali. A tal fine i Sostenitori propongono al Consiglio Nazionale uno specifico progetto dell'associazione che intendono costituire. Ottenuta l'approvazione del Consiglio Nazionale, l'associazione territoriale si costituisce e presenta domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, sottoscrivendo anche l'Accordo Federativo. Le

associazioni territoriali sono costituite da un numero minimo di 20 soci. Gli organi periferici di natura elettiva vengono istituiti nelle Regioni ove hanno sede almeno 3 associazioni aderenti. Finché tale numero minimo non viene raggiunto, le associazioni federate esistenti nel territorio della Regione nominano un rappresentante comune ed il numero di Delegati di cui hanno diritto per partecipare all'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 26

Pagine di social network, siti, chat

Su proposta del Coordinatore-Direttore Nazionale con l'approvazione del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale è possibile nominare referenti di pagine di social network, o siti, o chat, che agiscono in stretto raccordo del Coordinatore-Direttore per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 27

Comitato Scientifico Nazionale, Aree tematiche, Riviste, Promozioni

Editoriali

L'Associazione può istituire un Comitato Scientifico Nazionale per lo studio e l'approfondimento delle attività culturali con l'individuazione di un Direttore Scientifico, nominato su proposta del Consiglio Nazionale, dal Presidente Nazionale.

Possono essere altresì istituite apposite commissioni per Aree tematiche culturali con la nomina di Responsabili per ciascuna area con compiti di analisi, studio, approfondimento, promozione e divulgazione delle varie attività. I Responsabili di Area tematica culturale vengono individuati su proposta congiunta del Direttore Scientifico Nazionale e del Coordinatore-Direttore Nazionale e approvazione del Presidente Nazionale. Una volta nominati, i Responsabili di Area Tematica vengono

coordinati dal Direttore Scientifico Nazionale, secondo le linee di indirizzo culturale elaborate dal Consiglio Nazionale e approvate dal Presidente Nazionale.

L'Associazione potrà realizzare una propria rivista giornalistica e periodica, anche sulla rete internet al fine di divulgare la propria attività, promuovere il dibattito di opinione e favorire la partecipazione dei cittadini. Le attività di promozione editoriale eventualmente curate dall'Associazione saranno dirette dal Direttore Scientifico Nazionale congiuntamente al Coordinatore-Direttore Nazionale.

ARTICOLO 28

Rappresentanza legale e Responsabilità

L'Associazione risponde con il suo Patrimonio delle obbligazioni sociali.

La responsabilità degli associati è limitata al pagamento delle quote sociali, restando esclusa ogni altra responsabilità, personale o solidale, e non direttamente o volontariamente sottoscritta. Tuttavia, rispondono delle obbligazioni sociali personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Il Coordinatore-Direttore Nazionale assume, insieme al Consiglio Nazionale, la responsabilità gestionale, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione Nazionale per gli atti di competenza nazionale ed internazionale.

Nelle rispettive Regioni, la responsabilità gestionale, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione è assunta dal Coordinatore-Presidente Regionale insieme al Direttivo Regionale di riferimento. Le associazioni federate individuano nei loro Statuti il proprio organo sociale che assume la responsabilità amministrativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale dell'associazione medesima.

L'Associazione 3GENERAZIONI 3G ed i suoi organi sociali non sono in alcun modo responsabili delle obbligazioni assunte dalle associazioni federate.

Ai fini dell'articolo 36 e seguenti del codice civile la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale, in ambito nazionale ed internazionale, spetta al Coordinatore-Direttore Nazionale. La rappresentanza legale dell'Associazione 3GENERAZIONI 3G, nel territorio regionale di competenza, spetta al Coordinatore-Presidente Regionale.

ARTICOLO 29

Esercizio Sociale e Bilancio

L'Esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che per l'esercizio in cui avviene la costituzione, il quale ha termine il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il bilancio dell'Associazione è unico e pertanto accoglie tutte le entrate e tutte le uscite. Ogni anno il Consiglio Nazionale, tramite il suo Tesoriere, predisporrà il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria Nazionale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. I Direttivi Regionali, attraverso i rispettivi Tesorieri, predisporranno annualmente i bilanci preventivi e consuntivi di propria competenza e li sottoporranno alla approvazione delle Assemblee Regionali entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci consuntivi e preventivi dovranno essere messi a disposizione dei soci mediante pubblicazione sul sito www.3generazioni.com almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché possano prenderne visione.

ARTICOLO 30

Regolamenti

Il Consiglio Nazionale per il funzionamento dell'Associazione Nazionale e per le relazioni esterne predispose specifici regolamenti interni per le funzioni

organizzative e amministrative, per il nucleo stampa nazionale, per le gestioni commissariali, e per le procedure disciplinari i quali sono sottoposti all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione potrà sciogliersi con delibera di Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Nazionale, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente dedotte le passività, a favore di associazioni che operino in identico o analogo settore o a favore di enti e associazioni di beneficenza e volontariato, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

Qualora non sia possibile convocare l'Assemblea, in quanto dopo tre convocazioni successive la seduta straordinaria vada deserta per non interesse degli associati, allo scioglimento dell'Associazione provvede il Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta. Qualora non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo Nazionale, in quanto dopo tre convocazioni dello stesso il medesimo vada deserto, per decadenza, dimissioni o non interesse, allo scioglimento dell'Associazione provvede il Coordinatore-Direttore Nazionale in quanto rappresentante legale dell'Associazione.

ARTICOLO 32

Principi di integrità e decoro nello stile 3GENERAZIONI 3G

3GENERAZIONI 3G è una associazione diretta a costruire un nuovo modello di società, basato sull'unione delle tre generazioni e sul valore della comunità e dello

stare insieme. 3GENERAZIONI 3G adotta uno stile comportamentale non contro qualcuno o qualcosa, ma orientato alla costruzione di una proposta progettuale e all'elaborazione di nuove idee per il continuo miglioramento e progresso della nostra società, con stile costruttivo dei suoi associati. Ciascun associato deve improntare la propria condotta a principi di integrità e decoro anche al di fuori delle attività non previste dallo Statuto dell'Associazione, avendo la massima cura di non arrecare mai discredito al prestigio e all'immagine dell'intera Associazione. L'inosservanza o la violazioni di tali principi è causa di esclusione dall'Associazione o di decadenza dalla carica.

ARTICOLO 33

Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.